



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 39 del 26/06/2025

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2025 - APPROVAZIONE

L'anno 2025, il giorno 26 Giugno alle ore 21:00 , nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori e le Signore:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	PISTELLI ELISA		X	14	CONGESTRÌ CLAUDIA	X	
2	CECHELLI MATTEO	X		15	GALIERO FRANCESCA	X	
3	MATTEONI RAFFAELE	X		16	GIORDANI GIACOMO	X	
4	MASSAI STEFANIA	X		17	MARIANELLI VERONICA	X	
5	BERNARDI ANGIOLO	X		18	BOGGI ILARIA		X
6	BUCHIGNANI ERIKA	X		19	NICOSIA GIUSTO		X
7	GARFAGNINI ANDREA		X	20	MAZZARRI ELISABETTA	X	
8	GITTO CARMELA	X		21	PELLEGRINI MAURIZIO		X
9	MUGNAI FEDERICO	X		22	MACCHIARULO FRANCESCO		X
10	PUCCIONI MATTEO	X		23	FABBRINI SIMONE		X
11	SIMONINI FRANCESCO	X		24	FERRI FABRIZIO		X
12	MALACARNE PAOLO	X		25	ARUSA EMANUELE		X
13	FILIPPI NICOLA	X					

Presiede il Consigliere anziano Raffaele Matteoni

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Il Segretario Generale Dott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Consigliere anziano accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 16 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori e scrutatrici i Sigg.e le Sig.re:

GALIERO FRANCESCA, MARIANELLI VERONICA, MAZZARRI ELISABETTA

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori e le Assessore:

PISANO ANGELA, PAOLICCHI ROBERTA, PANCRAZZI FILIPPO, COLI FABIANA, BALATRESI MARCO, PUGLIESE CANDIDA, CORUCCI FRANCESCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere anziano dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Consigliere anziano mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dai commi 641 e seguenti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti, che ha integrato e modificato l'allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6/11/2023” Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, disponendo, altresì, che fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che la summenzionata delibera riguarda la determinazione dei costi del servizio e non regola la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 158/1999;

Richiamata, altresì, la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giuliano Terme è presente e

operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, ATO Toscana Costa, il quale svolge pertanto le funzioni dell'Ente territorialmente competente;

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 17/04/2024 di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, validato da ATO Toscana Costa con determinazione nr. 41 /Direttore Generale del 16/04/2024, ed il piano finanziario allegato;

Dato atto che i costi inseriti nel PEF tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, come risulta specificato nell'atto di validazione del Piano soprarichiamato, conservato in atti;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 15/05/2023 e s.s.m.m.i.i, ed in particolare l'art. 9 rubricato "*Determinazione della tariffa*";

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Considerati:

- l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 in base al quale "Il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- l'art. 1 comma 654 della legge di cui al punto precedente, a mente del quale il gettito della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio, compresi i costi di gestione delle discariche ed esclusi i costi dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni che comportano una minore attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (compostaggio domestico, conferimenti ai centri di raccolta, rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo) dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2025, risultante dal PEF 2025, e che, a norma del punto 1.4 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

Dato atto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni TARI previste dall'art. 20 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono finanziate con le risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale;

Ritenuto di quantificare in € 775.000,00 le entrate conseguibili dall'attività di recupero evasione e quelle derivanti da procedure sanzionatorie;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2025 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione 2024 – esame ed approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2025 avente ad oggetto Bilancio di previsione 2025-2027: variazione di competenza e di cassa – applicazione avanzo vincolato, destinato, libero (id. 16,17,18)

Considerato che si deve procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, modulate in modo da coprire il 100% dei costi inclusi nel piano finanziario, come di seguito rielaborati sulla base di quanto sopra:

Descrizione	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Costi da piano economico finanziario 2025	€ 2.354.636,00	€ 5.939.970,00	€ 8.294.606,00
Detrazioni di cui al punto 1.4 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021	- € 4.057,00	- € 177.413,00	- € 181.470,00
Riduzioni per minor attitudine a produrre rifiuti	€ 105.612,05	€ 258.912,95	€ 364.525,00
Entrate da recupero evasione e da procedure sanzionatorie	- € 224.536,97	- € 550.463,03	- € 775.000,00-
Somme vincolate da principi di legge in ottemperanza della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n 282/2024	-€ 53.348,53	-€ 130.786,47	-€ 184.135,00
Totale	€ 2.178.305,55	€ 5.340.219,45	€ 7.518.525,00

Percentuale costi fissi sul totale dei costi PEF 2025 28,97%

Percentuale costi variabili sul totale dei costi PEF 2025 71,03%

Visto il D.P.R. 158/1999 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, con cui sono stati stabiliti i criteri per la commisurazione della tassa sui rifiuti, prescrivendo che il totale delle entrate relative ad un determinato anno debba necessariamente essere uguale alla somma di tutti i costi;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e i costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto del maggior contributo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, come segue:

- Utenze domestiche 67,90%
- Utenze non domestiche 32,10%

Ritenuto altresì di utilizzare, per il calcolo delle tariffe TARI secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/1999, i coefficienti stabiliti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, dando atto che per il coefficiente kb, in continuità con gli anni precedenti, è stato prescelto un valore intermedio fra il minimo ed il massimo previsti nella relativa tabella, anziché il valore minimo come per gli altri coefficienti, in modo da privilegiare l’unico occupante ed i nuclei familiari più numerosi;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra, i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono quelli di seguito riportati:

a) Utenze domestiche:

- Per il calcolo della parte fissa: ka* come da tabella 1a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999;
- Per il calcolo della parte variabile: kb* come da tabella 2 del D.P.R. 158/1999, valore determinato fra il minimo ed il massimo previsti, come di seguito riportato:

Occupanti	Kb min	Kb max	Ps	kb
1	0,60	1,00	40%	0,76
2	1,40	1,80	35%	1,54

3	1,80	2,30	35%	1,98
4	2,20	3,00	22%	2,38
5	2,90	3,60	9%	2,96
6 o più	3,40	4,10	7%	3,45

b) UtENZE non domestiche:

- Per il calcolo della parte fissa: kc* come da tabella 3a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999, valore minimo;
- Per il calcolo della parte variabile: kd* come da tabella 4a, area geografica “Centro” del D.P.R. 158/1999, valore minimo;

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2025 per le utenze domestiche e non domestiche (allegato sub lett. A), determinate sulla base dei dati sopra riportati, applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto l’art. 1, comma 666. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, inerente l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Viste, altresì:

- la deliberazione ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” per effetto della quale a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, dovranno essere applicate le seguenti componenti perequative unitarie:
 - a) componente *UR1*, pari a € 0,10 euro/utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - b) componente *UR2* pari a € 1,50 euro/utenza, per la copertura di eventuali agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “*bonus sociale rifiuti*” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24 “ per effetto della quale, a copertura degli oneri derivanti dal suddetto bonus rifiuti, viene istituita un’apposita componente perequativa, modificando l’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF e stabilendo quanto di seguito indicato:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, dovrà essere applicata la componente perequativa unitaria *UR3*, espressa in euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
 - la suddetta componente perequativa, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
 - viene istituito un apposito conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, denominato *Conto UR3*, alimentato dalla omonima componente perequativa;
- la deliberazione ARERA del 15 aprile 2025 n. 176/2025/R/RIF con cui l’Autorità conferma le disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

Rilevato che le componenti perequative soprarichiamate, previste dall'art. 2 dell'allegato A (testo aggiornato) alla deliberazione ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno”*;

- i commi da 641 a 668, art. 1, della legge n.147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, nonché il comma 683 che testualmente recita : *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228 (*Milleproroghe*), convertito con modificazioni con legge 15/2022, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

- l'art. 10-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni con legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 che, per l'anno 2025, ha differito al 30 giugno 2025 il termine previsto dal sopra richiamato art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228;

Rilevato che il bilancio di previsione 2025-2027, è stato approvato con propria deliberazione n. 108 del 19/12/2024, per cui con atto successivo saranno apportate allo stesso le necessarie variazioni conseguenti;

Dato atto altresì che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il*

regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Consigliere anziano, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.16	Votanti	N.15
Favorevoli	N.15		
Contrari	N.==		
Astenuti	N. 1(Mazzarri)		

Stante l'esito della votazione, il Consigliere anziano dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe TARI per l'anno 2025, relative alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di approvare**, altresì, lo schema estratto relativo alle tariffe TARI 2025, allegato sub B);
- 4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) **di dare atto** che alle tariffe TARI dovrà essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa, con Decreto Presidenziale n. 88 del 22/10/2024, nella misura del 5%;
- 6) **di dare atto**, altresì, che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, anche le seguenti componenti perequative stabilite da ARERA, che saranno integralmente addebitate nella prima rata dovuta al fine di evitare, stante l'esiguità dei relativi importi, una loro frammentazione nel corso della rateizzazione ordinaria:
 - componente *URI* pari a € 0,10 euro/utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - componente *UR2* pari a € 1,50 euro/utenza, per la copertura di eventuali agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- componente *UR3* pari a € 6,00 per utenza, finalizzata alla copertura delle eventuali agevolazioni che verranno riconosciute ai beneficiari del “*bonus sociale rifiuti*”, istituito dall’art. 57-bis del decreto legge 124/19;
- 7) **di dare atto** che le componenti perequative ARERA di cui sopra non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- 8) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all’art. 20 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 9) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e diventano efficaci, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L 214/2011, a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze nei modi e nei termini previsti;
- 10) **di disporre** che la presente deliberazione venga trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei tempi previsti dall’art. 13, comma 15 ter del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011;
- 11) **di disporre** la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente;
- 12) **di incaricare** dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate dell’Ente;
- 13)

Successivamente, al fine di consentire al Servizio Entrate di procedere quanto prima all’invio degli avvisi bonari TARI relativi all’anno 2025, con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.16 Votanti N.15
Favorevoli N.15
Contrari N.==
Astenuiti N.1 (Mazzarri)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Il Consigliere anziano
Raffaele Matteoni

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio